



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VI civile e fallimentare

Proc. n.357 /2018 V.G.

Il Giudice,
visti atti e documenti del procedimento,
sentite le parti,
preso altresì atto della intervenuta rinegoziazione del mutuo;
rilevato che, pertanto, paiono superate le criticità rilevate in via interlocutoria;
richiamati gli atti;
ritenuti sussistenti tutti i presupposti per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto.

P.Q.M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter l 3/2012,

- omologa il piano del consumatore formulato dal ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;
- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,
 - i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari sul patrimonio del debitore,
 - né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso
 - e che i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista designato con funzioni di OCC.

Torino, 10/01/2019

Il Giudice
(dr. Bruno Conca)

